

5791/10

**PESC 94
RELEX 94
COMEM 21
COARM 10**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni
economiche e finanziarie con l'Iraq

REGOLAMENTO (UE) N. .../2010 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003
relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni
economiche e finanziarie con l'Iraq**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/.../PESC del Consiglio, del ...*, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq¹,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

* GU: si prega di inserire il numero e la data del doc. 5789/10.

¹ G U L ** .

** GU: si prega di inserire gli estremi di pubblicazione del doc. 5789/10.

considerando quanto segue:

- (1) In linea con la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq¹, hanno stabilito regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq. Detti regimi specifici si applicavano fino al 31 dicembre 2008.
- (2) La risoluzione 1859 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha disposto la proroga di entrambi i regimi specifici fino al 31 dicembre 2009. In conformità della posizione comune 2009/175/PESC, il regolamento (CE) n. 1210/2003 è stato modificato di conseguenza mediante il regolamento (CE) n. 175/2009.
- (3) La risoluzione 1905 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha disposto l'ulteriore proroga di entrambi i regimi specifici fino al 31 dicembre 2010. In conformità della decisione 2010/.../PESC*, occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003.
- (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

* GU: si prega di inserire il numero del doc. 5789/10.

Articolo 1

All'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1210/2003, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli articoli 2 e 10 si applicano fino al 31 dicembre 2010."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
